

c) importati temporaneamente dall'estero, in quanto appartengano a persone ivi residenti e non sia trascorso il termine di tre mesi dal giorno della temporanea importazione.

Tale esenzione non è però applicabile alle vetture automobili che, quantunque importate temporaneamente dall'estero, vengano usate in servizio pubblico.

d) i velocipedi ed altri simili apparecchi, meno le vetture automobili, usati come mezzo da trasporto da infermi poveri provvisti di una speciale licenza.

(È approvato).

Art. 4.

È vietato di far circolare sulle aree pubbliche i veicoli indicati nell'articolo 1° senza il prescritto contrassegno.

I contravventori incorreranno in una ammenda corrispondente al doppio della tassa; ed uguale ammenda sarà applicata a chi è sorpreso a circolare con targhetta scaduta, o di prezzo insufficiente.

In quest'ultimo caso, oltre all'ammenda, il contravventore incorrerà nella perdita del contrassegno.

MIRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRA. Io desidererei sapere dall'onorevole ministro se una targhetta applicata ad una motocicletta possa essere poi applicata ad una bicicletta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. La targhetta deve essere specifica per l'oggetto cui si riferisce.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 4.

Chi l'approva si compiaccia di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Per veicoli di cui dal numero 5 in poi della tabella, pei quali risulti dalla licenza di circolazione l'avvenuto pagamento della tassa annuale, l'ammenda, per mancanza del contrassegno, sarà ridotta a lire venti. Ad eguale ammenda è soggetto chi è sorpreso a circolare senza licenza.

Per gli stessi veicoli è ammesso il cambio del contrassegno che siasi deteriorato per causa accidentale, purchè il contrassegno deteriorato presenti le caratteristiche essenziali che valgano ad identificarlo.

Pel cambio del contrassegno sarà percepito un diritto fisso di lire due.

(È approvato, e sono approvati senza discussione gli articoli dal 6 al 10).

Art. 6.

I velocipedi, le macchine od apparecchi ad essi assimilabili, i motocicli e le motociclette che siano trovati fermi o circolanti anche a mano sulle aree pubbliche, senza il prescritto contrassegno, saranno sequestrati, a meno che i contravventori, nelle forme che saranno prescritte dal regolamento, versino l'ammenda dovuta, o depositino la somma corrispondente come cauzione.

Art. 7.

Per i veicoli di cui dal n. 5 in poi della tabella, nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, si farà luogo al sequestro solo quando l'agente che accerta la contravvenzione si trovi nell'impossibilità di identificare il proprietario del veicolo ed il conducente di esso.

Art. 8.

Il contravventore che non abbia pagata l'ammenda, o l'abbia versata a semplice titolo di deposito, può impugnare la liquidazione dell'ammenda medesima, o la sussistenza della contravvenzione, chiedendo con apposita domanda all'Intendenza di finanza della provincia che, sulla contravvenzione si pronunzi l'autorità amministrativa. Quando tale domanda sia presentata, non si fa luogo a giudizio penale.

Nei casi in cui la domanda si limiti alla liquidazione dell'ammenda, la decisione dell'Intendente è inappellabile.

In quelli, invece, nei quali sia contestata la sussistenza della contravvenzione, è ammesso appello al Ministero delle finanze.

Contro la decisione dell'intendente o del Ministero non è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria, e la decisione stessa diviene eseguibile appena notificata all'interessato.

Art. 9.

Ove non sia prodotta domanda all'autorità amministrativa od i contravventori non paghino in modo definitivo l'ammenda e le eventuali spese, il verbale di contravvenzione verrà dall'intendente di finanza trasmesso all'autorità giudiziaria competente, per il relativo procedimento penale.